



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

06/10/2016

U-rsp/5561/2016



presso il
Ministero della Giustizia

Circ. n. 803/XVIII Sess.

Ai Presidenti degli Ordini
territoriali degli Ingegneri

OGGETTO: Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".

Richiesta di modifica - Proposta CNI.

Cari Presidenti,

su proposta elaborata dal GdL Energia, coordinato dal Consigliere Gaetano Fede, dopo un'ampia condivisione con gli Ordini provinciali attraverso le attività delle macroaree Nord, Centro e Sud, il CNI ha inviato al Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda l'allegata proposta di modifica del DM. 37/2008. Sarà nostra cura informarVi sui riscontri all'iniziativa.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Riccardo Pellegatta

IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

29/09/2016 U-rsp/5357/2016



Al Signor Ministro
Dott. Carlo Calenda
Ministero dello Sviluppo
Economico
Via Molise, 2
00187 ROMA

OGGETTO: Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" – Richiesta di modifica - Proposta CNI.

Pregiatissimo Signor Ministro,

trascorsi ormai parecchi anni dall'entrata in vigore del D.M. in oggetto, da parte dei professionisti ingegneri operanti nel settore, con la condivisione degli Ordini provinciali di tutta Italia, si sono riscontrate alcune criticità che si ritiene opportuno evidenziare, proponendo modifiche legislative al testo.

Questo Consiglio Nazionale intende mettere a disposizione le proprie conoscenze tecniche e le esperienze applicative maturate dai colleghi professionisti iscritti, per migliorare la disposizione legislativa in questione, alla luce delle criticità emerse e delle novità legislative successive sul tema, al fine di assicurare negli edifici la sicurezza dei cittadini.

Segnaliamo a latere che il testo del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm. comprende erroneamente il testo della legge n. 10 del 9/1/1991 non integrato con quello del D.Lgs. n. 19 agosto 2005, n. 192 (*"Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"*) e ss.mm.ii. .

Facciamo infine presente che sarebbe quanto mai opportuno per la sicurezza dei cittadini inserire nella normativa italiana l'obbligo di progettazione e di verifica anche per gli impianti elettrici esterni (non inquadrabili nel D.M. n. 37/2008 che riguarda solo gli impianti all'interno degli edifici o delle loro relative pertinenze).

L'allegata proposta di modifica riporta nella prima finca il testo originario del DM, nella seconda le proposte di modifica/integrazione evidenziate in azzurro e nella terza le motivazioni delle proposte di modifica/integrazione.

Restando in attesa di un Suo riscontro, le inviamo cordiali saluti.

via XX Settembre, 5
00187 Roma, Italy
tel. +39 06 6976701
segreteria@cni-online.it
segreteria@ingpec.eu
www.tuttoingegnere.it

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Riccardo Pellegatta

IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano

Allegato: Proposta di modifica al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37



PROPOSTA DI MODIFICA AL

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA	MOTIVAZIONE
<p>Art. 1 Ambito di applicazione ...omissis...</p> <p>2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue: a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;</p> <p>b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; ...omissis...</p>	<p>Art. 1 Ambito di applicazione ...omissis...</p> <p>2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue: a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; impianti elettrici all'aperto a servizio degli edifici</p> <p>b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti telefonici e di trasmissione dati, gli impianti elettronici in genere; ...omissis...</p>	<p>Pur essendo parzialmente già nominati all'art. 1 comma 1 ed all'art. 2, comma 1, lettera e), si ritiene di dover assicurare esplicitamente la sicurezza degli impianti posti a servizio degli edifici ma installati all'aperto e pertanto in condizioni più severe e fonti di potenziale rischio.</p> <p>E' ritenuta necessaria una maggior specificazione degli impianti considerati.</p>
<p>Art. 3 Imprese abilitate ...omissis...</p> <p>2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa. ...omissis...</p>	<p>Art. 3 Imprese abilitate ...omissis...</p> <p>2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa. 2bis. L'incompatibilità, di cui al comma 2, non si applica al responsabile tecnico che eserciti la libera professione, nominato da una sola impresa o più di una se l'impresa ha meno di 15 dipendenti.</p>	<p>Si ritiene che sia limitativo prevedere l'esclusività professionale del professionista che accetta il ruolo di responsabile tecnico anche nell'ottica di favorire le piccole imprese.</p>



	...omissis...	
<p style="text-align: center;">Art. 5.</p> <p style="text-align: center;">Progettazione degli impianti</p> <p>1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.</p> <p>2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:</p> <p>....omissis...</p> <p>f. impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c, dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché gli impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigororie/ora;</p> <p>g. impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5.</p> <p style="text-align: center;">Progettazione degli impianti</p> <p>1. Per l'installazione, la trasformazione, la manutenzione straordinaria e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice redige uno schema dell'impianto.</p> <p>2. Il progetto per l'installazione, trasformazione, manutenzione straordinaria ed ampliamento è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:</p> <p>....omissis...</p> <p>f. impianti di cui all'articolo 1, comma 2 lettera c, dotati di canne fumarie collettive ramificate, di qualsiasi natura e specie, nonché gli impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigororie/ora 46,5 kW;</p> <p>g. impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW dotati di canne fumarie collettive ramificate qualsiasi tipo di canna fumaria, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e</p>	<p>Si è inserito l'intervento di manutenzione straordinaria contenuto nello schema della dichiarazione di conformità ma non nell'articolo. Si ritiene che sia denominabile progetto unicamente il prodotto intellettuale di un professionista competente iscritto negli albi professionali che come tale si deve differenziare dallo schema dell'impianto redatto dal responsabile tecnico.</p> <p>Si inserisce l'intervento di manutenzione straordinaria tra quelli soggetti a progettazione.</p> <p>Visti i numerosi incidenti spesso mortali, si ritiene necessario il progetto per qualsiasi tipo di canna. E' necessario usare le unità di misura S.I.</p> <p>Si ribadisce quanto ritenuto opportuno ed affermato già nel comma f</p>



<p>compreso lo stoccaggio;omissis...</p> <p>5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore....omissis...</p> <p>Art. 6. Realizzazione ed installazione impianti</p> <p>1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.</p> <p>....omissis...</p>	<p>simili, compreso lo stoccaggio;omissis...</p> <p>5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato al Comune è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore...omissis...</p> <p>Art. 6. Realizzazione ed installazione impianti</p> <p>1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente ed al progetto depositato al Comune e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.</p> <p>1bis. Le imprese installatrici realizzano gli impianti secondo il progetto redatto da un professionista competente iscritto negli albi professionali o lo schema redatto dal responsabile tecnico.</p> <p>....omissis...</p>	<p>La documentazione tecnica depositata al Comune deve essere rispondente all'eseguito per l'esecuzione dei controlli già previsti dall'art. 14 della legge n. 46/1990</p> <p>E' essenziale che l'impresa esegua il progetto depositato e che verifichi che lo stesso sia stato depositato nei casi previsti non essendo abilitata alla progettazione degli impianti soggetti a progettazione</p> <p>Si ribadisce la differenza fra progetto e schema</p>
--	--	---



<p>Art. 7. Dichiarazione di conformità</p> <p>1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione resa sulla base del modello di cui all' allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché il progetto di cui all'articolo 5</p> <p>2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.</p> <p>....omissis...</p> <p>6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del</p>	<p>Art. 7. Dichiarazione di conformità</p> <p>1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all' allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto o lo schema di cui all'articolo 5, nonché il verbale riportante i risultati delle verifiche effettuate dall'installatore prima della messa in esercizio degli impianti.</p> <p>2. Nei casi in cui il progetto non è redatto dal da un professionista competente iscritto negli albi professionali, il responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le eventuali varianti introdotte in corso d'opera.</p> <p>....omissis...</p> <p>6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza dell'impianto, resa da un professionista iscritto all'albo professionale</p>	<p>Si ribadisce la differenza fra progetto e schema.</p> <p>Chiarisce meglio quali devono essere i documenti necessari per una corretta stesura della dichiarazione di conformità</p> <p>Si ribadisce la differenza fra progetto e schema. Si descrive meglio il contenuto dello schema dell'impianto. Si intende non ingenerare errori interpretativi, riferendosi l'eventualità all'esistenza di varianti e non alla facoltà o meno di documentarle.</p> <p>La rispondenza va verificata rispetto alle norme vigenti all'epoca della realizzazione dell'impianto.</p>
---	---	---



<p>presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.</p>	<p>per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti relativi alla rispondenza alle norme tecniche vigenti all'epoca della realizzazione dell'impianto, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.</p> <p>7. La dichiarazione di rispondenza dell'impianto alle norme tecniche vigenti può essere rilasciata in luogo della dichiarazione di conformità mancante anche per tutti gli impianti realizzati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, in caso di fallimento o cessazione di attività dell'impresa, oppure decesso del titolare o del direttore tecnico della ditta esecutrice dell'impianto, oppure mancato rilascio di dichiarazione di conformità per contenzioso tra impresa e committente su formale richiesta del giudice. La dichiarazione di rispondenza sarà rilasciata da un professionista competente iscritto negli albi professionali o dal responsabile tecnico, avente le competenze come da comma 6</p> <p>8. La dichiarazione di rispondenza in ogni caso riporterà gli accertamenti di conformità effettuati rispetto alle norme di riferimento vigenti all'epoca della realizzazione dell'impianto mediante sopralluogo e conterrà come allegati il rilievo (per impianti soggetti ad obbligo di progettazione) o lo schema</p>	<p>Permette di rilasciare la DIRI nei casi descritti anche per impianti realizzati dopo l'entrata in vigore del decreto: ciò permetterà di sanare incongruenze altrimenti non risolvibili.</p> <p>Riformula il contenuto tecnico della dichiarazione di rispondenza ad oggi non esaustivo.</p>
---	--	--



<p>....omissis...</p> <p>Art. 11. Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo</p> <p>1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.</p> <p>2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo</p>	<p>dell'impianto.</p> <p>....omissis...</p> <p>Art. 11. Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo</p> <p>1. Per il rifacimento o l'installazione, di trasformazione, di ampliamento, di rifacimento di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti, sia nei nuovi edifici che negli edifici esistenti, che richiedano o meno titoli abilitativi o che siano o meno connesse ad interventi edilizi, il proprietario o il committente delle opere deposita il progetto degli impianti da realizzare, soggetti ad obbligo di progettazione secondo quanto stabilito dall'art. 5 comma 2, presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente alla presentazione delle richieste dei titoli abilitativi e prima dell'inizio dei lavori nel caso di opere non soggette a titoli abilitativi. Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il proprietario o il committente delle opere deposita presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, del comune ove ha</p>	<p>Chiarisce meglio le modalità di deposito del progetto.</p> <p>Si ritiene che la formulazione dei commi 1 e 2 dell'art.11 non sia aggiornata secondo gli attuali titoli abilitativi edilizi. E' oggi previsto che interventi di natura impiantistica possano essere svolti in assenza di titoli abilitativi edilizi specifici e ciò determina la difficoltà di controllo dell'obbligo di deposito del progetto. Si ritiene inoltre che il deposito del progetto degli interventi realizzati quando obbligatorio debba essere fatto presso il Comune sia per interventi di nuova costruzione che per interventi sugli edifici esistenti, al fine di assicurare la presenza aggiornata di una documentazione impiantistica presso lo stesso Ente che consenta di effettuare i controlli documentali e le verifiche sugli impianti secondo quanto già previsto dall'art. 14 della legge n. 46/1990. Visto che nel titolo dell'articolo si parla di dichiarazione di</p>
---	---	--



<p>sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.</p> <p>....omissis...</p> <p>Art. 13. Documentazione <i>(articolo abrogato dall'articolo 35, comma 2, legge 6.8.2008 n. 133)</i></p> <p>....omissis...</p>	<p>sede l'impianto la dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa installatrice e/o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.</p> <p>2. abrogato</p> <p>....omissis...</p> <p>Art. 13. Documentazione</p> <p>1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa (titoli abilitativi edilizi, denunce, omologazioni e verifiche periodiche, ecc.) e tecnica (progetto o schema di impianto, dichiarazione di conformità e di rispondenza), nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. La documentazione tecnica attesta la sicurezza dell'impianto ed è funzionale all'esecuzione delle verifiche da parte degli Enti di controllo. L'atto di trasferimento riporta l'esistenza della predetta documentazione ed il suo trasferimento; espressi patti contrari consentono a chi trasferisce l'immobile di non produrre la documentazione tecnica ed amministrativa ma in tal caso sarà obbligato dell'avente causa provvedere alla redazione della documentazione tecnica. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.</p> <p>....omissis...</p>	<p>conformità e di collaudo, si ritiene sia corretto esplicitarlo e, come attualmente previsto, obbligare a consegnare i documenti finali in comune.</p> <p>Si ritiene essenziale riproporre (con alcuni chiarimenti) l'articolo abrogato da successiva disposizione per la sua importanza, in quanto per un corretto esercizio l'esistenza della documentazione di impianto è garanzia del mantenimento in condizioni di sicurezza da parte dell'utilizzatore dello stesso, è funzionale ai controlli previsti dall'art. 14 della L. 46/90 in vigore e per accompagnare la vita dell'impianto, è essenziale che sia conservata e trasferita all'avente causa.</p>
---	--	--